

Art. 5.

Istruzioni e specifiche

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

2. La certificazione eventualmente trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nella certificazione già trasmessa telematicamente comporta la non validità della stessa ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4.

4. È facoltà delle unioni di comuni e delle comunità montane che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati all'art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2023

Il direttore centrale: COLAIANNI

23A02624

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 aprile 2023.

Modifica del decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 27, comma 9;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 10 agosto 2021 recante adozio-

ne dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 28 settembre 2021;

Visto il decreto del Ministero della Marina mercantile del 26 gennaio 1960 recante disciplina dello sci nautico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 4 dicembre 1960;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 recante regolamento di disciplina dello sci nautico in acque interne;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2022;

Considerate le criticità interpretative ed applicative sottoposte all'attenzione della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in riferimento a ciascun articolo segnalato, emerse nel corso della prima applicazione del citato decreto 1° settembre 2021, per le quali è stata ravvisata la necessità di procedere a specifici interventi correttivi;

Decreta:

Articolo unico

1. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 1° settembre 2021, in premessa citato, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 2, lettera d), dopo la parola «copia» sono aggiunte le seguenti: «, ove previsti.»;

b) all'art. 7, comma 1, dopo la parola «nautico» sono aggiunte le seguenti: «per conto di terzi»;

c) all'allegato 2, alla lettera f) le parole «5000 metri dalle coste» sono sostituite dalle seguenti: «500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2023

Il Ministro: SALVINI

23A02579

